

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, già Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Cartella di pagamento ed estratto di ruolo, impugnabilità, interesse ad agire**

*Va confermato che fermo restando che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione. Sussiste l'interesse ad agire, quindi, nel caso in cui parte attrice abbia allegato di avere un concreto interesse alla pronuncia di estinzione per prescrizione dei crediti, avendo intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti dell'agente riscossore, e di formulare istanza di rateizzazione, che necessariamente deve riguardare l'importo complessivo delle pendenze.*

NDR:

Sul tema dell'interesse ad agire in relazione alla proporzione dell'opposizione all'estratto di ruolo si veda, in senso conforme, [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 2.10.2015, n. 19704](#).

*L'interesse ad agire resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di un questione meramente eventuale e futura eventuale (Cass. civ. Sez. I, 29/03/2007, n. 7786)*

*Il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda conseguire (Cass. civ., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676, Cass. civ., Sez. VI, 27/01/2011, n. 2051).*

## **Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza del 18.2.2016, n. 1027**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato X esponeva di aver appreso dell'esistenza di pendenze a proprio carico presso l'Agente della Riscossione, allorquando si era determinata a provvedere alla regolarizzazione della propria situazione debitoria. Poiché aveva constatato che alcune iscrizioni di ruolo si riferivano a cartelle mai notificate, o il cui credito era oramai prescritto, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso le seguenti cartelle di pagamento: fffffff

Si costituiva in giudizio R.S. s.p.a. eccependo il difetto di interesse ad agire di parte attrice, in quanto l'opposizione aveva ad oggetto gli estratti del ruolo, atti interni all'agente. Nel merito deduceva la regolarità delle notifiche delle diverse cartelle e la mancata maturazione del termine di prescrizione, anche in ragione dell'avvenuta notifica dell'iscrizione ipotecaria in data 21 agosto 2006. Con sentenza del 9 gennaio 2014 il Giudice di Pace adito, accoglieva parzialmente l'opposizione annullando le cartelle di pagamento di cui ai nn. 1,2,3,4,5,7,9,10, e rigettando la domanda in relazione alle cartelle di cui ai nn. 6 e 8.

Avverso detta sentenza propone oggi appello Rffffff sussistenza dell'interesse ad agire ed in relazione all'accertata nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate.

X si è costituita in giudizio domandando il rigetto dei motivi di appello.

Il primo motivo di appello non pare meritevole di accoglimento.

Parte attrice agisce per accertare l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento indicate.

La prescrizione, quale modo di estinzione del diritto connesso al mancato suo esercizio per tempo prolungato, ha tipica natura di eccezione, presupponendo che il creditore abbia manifestato la volontà di vedere soddisfatte le proprie ragioni.

E se è vero che la giurisprudenza non esclude che essa possa essere fatta valere in via d'azione, è pur vero che in tale ipotesi con stretta coerenza dovrà essere valutato l'interesse della parte agente, dovendosi escludersi la rilevanza di un ipotetico interesse all'eliminazione di elementi di incertezza delle relazioni giuridiche, in assenza di una specifica allegazione, che tale interesse ricolleggi ad una posizione di diritto soggettivo attuale.

L'interesse ad agire, in quanto si traduce nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/10/2013, n. 23357) resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di un questione meramente eventuale e futura eventuale (Cass. civ. Sez. I, 29/03/2007, n. 7786) poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda conseguire (Cass. civ., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676, Cass. civ., Sez. VI, 27/01/2011, n. 2051).

Nel caso di specie parte attrice ha allegato di avere un concreto interesse alla pronuncia di estinzione per prescrizione dei crediti indicati, avendo intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti dell'agente riscossore, e di formulare istanza di rateizzazione, che necessariamente deve riguardare l'importo complessivo delle pendenze.

Sul tema dell'interesse ad agire in relazione alla proporzione dell'opposizione all'estratto di ruolo si è recentemente espressa la Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 19704/2015 che ha affermato che " Fermo restando che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione".

Va quindi disattesa la tesi del difetto di interesse ad agire in capo a parte attrice nel primo grado del giudizio.

Le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in relazione alle notifiche delle cartelle richiamate, devono poi essere condivise.

Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure la presunzione prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c., secondo cui in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l'avvenuta consegna dell'atto, presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l'abitazione del destinatario.

Quando invece la consegna dell'atto al familiare sia stata effettuata presso la residenza di quest'ultimo, e non quindi presso il luogo di residenza del destinatario dell'atto, non può operare la presunzione di consegna dell'atto e conseguentemente la notifica deve considerarsi non perfezionata, (cfr da ultimo Cass. 7830/2015).

Nella specie risulta che le ffff

Deve quindi affermarsi la nullità delle notifiche così effettuate.

Nessuna relata di notifica risulta depositata invece per la cartella *fff*

Va invece affermata la regolarità delle notifiche delle cartelle *fffin* quanto ricevute a mani della stessa destinataria.

Deve invece giungersi a diversa valutazione, rispetto a quella svolta dal Giudice di Pace, in relazione alla notifica della cartella *ffffff*

Dall'esame della documentazione risulta infatti che la stessa è stata notificata in data 10 novembre 2005 presso il luogo di residenza del destinatario *omissis*, a mani di familiare convivente.

Secondo la disciplina applicabile al momento della notificazione, l'inoltro della seconda raccomandata, non era previsto (la modifica di cui alla D.L. n. 226 del 2006 risulta infatti entrata in vigore in un momento successivo), e pertanto la notifica risulta correttamente eseguita.

Tale diversa valutazione, non determina comunque il rigetto della domanda spiegata in prime cure da parte attrice.

Ed invero, risulta comunque, (come correttamente rilevato da parte attrice non onerata sul punto della proposizione di appello incidentale, avendo comunque la parte insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione svolta nel primo grado), decorso il termine di prescrizione quinquennale, cosicché la domanda di accertamento della prescrizione avanzata in prime cure da parte attrice, risulta fondata.

Quanto al motivo di doglianza che si fonda sulla mancata valutazione dell'efficacia interruttiva connessa alla notifica dell'iscrizione ipotecaria, deve osservarsi come la stessa risulta effettuata in data 10 ottobre 2006, e quindi, anche dopo la relativa notifica, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.

In conclusione l'appello va integralmente respinto.

Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano in 700,00 € oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.

In ragione dell'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2012, per dichiarare che parte appellante è tenuta a pagare un contributo pari a quello versato per l'impugnazione.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed istanza disattesa: rigetta l'appello proposto da R.S. s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 66/2014 del 9 gennaio 2014, che conferma integralmente; condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese di lite del gravame che si liquidano in 700,00 € oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge